

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ritiene che la normativa europea in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale in base alla quale, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, per il motivo dell'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503 Srl e altri](#)

Unione Europea – Tutela del consumatore – Decreto ingiuntivo non opposto – Opposizione all'esecuzione – Eccezione di nullità della clausola abusiva - Ammissibilità

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993](#), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia dell'Unione Europea, pronunciando su due rinvii pregiudiziali effettuati dal Tribunale di Milano, ha ritenuto che la normativa europea in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale in base alla quale, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, per il motivo dell'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo.

II. – Il collegio, dopo aver descritto le vicende processuali e le argomentazioni delle parti e aver dichiarato la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ha osservato che:

- a) con le questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la normativa europea in tema di clausole vessatorie nei rapporti tra consumatore e

professionista debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole;

- b) il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13/CE si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione;
 - b1) in considerazione di tale situazione di inferiorità, l'art. 6, par. 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolano i consumatori, con una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra le parti;
 - b2) dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva in questione e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista;
 - b3) inoltre la direttiva impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionista e consumatori;
- c) anche se la Corte è intervenuta in più occasioni sul modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale e che tali procedure rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno – principio di equivalenza – e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione – principio di effettività – ;
- d) poste tali premesse, occorre stabilire se tali disposizioni richiedano che il giudice dell'esecuzione controlli l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali, in contrasto con le norme processuali nazionali che attuano il principio di autorità di cosa giudicata in relazione a una decisione giudiziaria che non contiene espressamente alcun esame sul punto;
- e) il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste notevole importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali

e la Corte ha già evidenziato che, al fine di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici nonché una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano essere più messe in discussione;

f) la Corte ha anche ritenuto che:

- f1) la tutela del consumatore non sia assoluta e il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività;
- f2) con riferimento al principio di equivalenza, la Corte non dispone di alcun elemento tale da far sorgere dubbi quanto alla conformità della normativa nazionale di cui al procedimento principale a tale principio, in quanto il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico;
- f3) con riferimento al principio di effettività, in ogni caso in cui sorga la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto di difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Il rispetto del principio di effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato;
- f4) l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'art. 7, par. 1, di tale direttiva e sancita altresì all'art. 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti;
- f5) a tale proposito, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito;

- f6) *“Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione ... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva”*;
- g) la normativa nazionale prevede che, nell’ambito del procedimento di esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti, il giudice dell’esecuzione non possa esercitare un controllo nel merito del decreto ingiuntivo né controllare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di tale decreto ingiuntivo, per via dell’autorità di cosa giudicata implicita acquisita da quest’ultimo;
- h) una normativa nazionale secondo la quale un esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo, può privare del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, tenuto conto della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori;
- i) *“Ne consegue che, in un caso del genere, l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione”*;
- j) il fatto che il debitore ignorava, al momento in cui questa precedente decisione giurisdizionale è divenuta definitiva, il proprio status di consumatore è irrilevante, poiché il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- k) sul tema del giudicato a formazione progressiva e delle sopravvenienze opponibili in sede di esecuzione di giudicato si veda:
- k1) [Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11](#) (in *Foro it.*, 2017, III, 186, con nota di VACCARI; *Giornale dir. amm.* 2017, 372, con nota di CARBONARA; *Riv. amm.* 2017, 87; *Riv. Neldiritto* 2016, 1261, con nota di BRUNO; *Riv. Neldiritto* 2016, 1256; *Foro amm.* 2016, 1470, in *Contratti Stato e enti pubbl.* 2016, fasc. 3, 109, con nota di SANTARELLI; *Urbanistica e appalti* 2016, 1371, con nota di COMMANDATORE; *Dir. proc. amm.* 2016, 1159, con nota di SPADARO; *Giur. it.* 2016, 2719 (m), con nota di COMMANDATORE; *Nuovo notiziario*

giur. 2016, 488, con nota di GIANI; oggetto della [News US, in data 24 giugno 2016](#)), con cui l'Adunanza plenaria ha approfondito i citati temi, ponendosi nella logica dell'ordinamento multilivello e dell'obbligo del giudice amministrativo di esercitare la giurisdizione nel rispetto del diritto europeo e sovranazionale. In particolare, il collegio ha, tra l'altro, ritenuto che: *“Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, rese in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, hanno la medesima efficacia delle disposizioni interpretate e pertanto vincolano non solo il giudice che ha sollevato la questione ma ogni altro organo (amministrativo o giurisdizionale) chiamato ad applicare le medesime disposizioni o i medesimi principi elaborati dalla Corte di giustizia”*; *“Costituisce decisione abnorme – come tale ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111, u.c. Cost. per superamento del limite esterno della giurisdizione – la sentenza del giudice amministrativo che non abbia evitato la formazione, anche progressiva, di un giudicato in contrasto con il diritto dell'Unione Europea (o con altre norme di rango sovranazionale cui lo Stato è tenuto a dare applicazione), quale risulti da una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea”*. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del collegio e per gli ulteriori principi di diritto affermati: al par. 3, per riferimenti giurisprudenziali sui rapporti fra giudicato e sopravvenienze; al par. 4, sul rapporto fra giudicato nazionale e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea; al par. 5, sul diniego di giustizia sub specie di mancata osservanza del diritto sovranazionale ed europeo quale in particolare risulti da sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte CEDU;

- k2) osserva VACCARI, *op. ult. cit.*, che il ragionamento seguito dal collegio richiama un tipo di sindacato di legittimità che, di fronte ad attività latamente discrezionali dell'amministrazione non ancora esaurite in concreto, conduce alla formazione di un giudicato amministrativo «incompleto», ossia incapace di estendere l'area dei propri limiti oggettivi all'intero rapporto controverso. Da ciò discende l'affermazione della regola per cui il giudicato amministrativo non copre, con la sua portata «stabilizzante» e preclusiva, gli spazi di azione amministrativa *post iudicium* non interessati dall'accertamento contenuto nella sentenza (o sentenze) passata/e in giudicato. Tali tratti risultano, di conseguenza, liberi in quanto relativi ad aspetti del potere non ancora esercitati o fondati su presupposti (di fatto o di diritto) diversi (e successivi) rispetto al giudicato stesso. Il passaggio è d'importanza centrale e consente il collegamento logico con la questione del rapporto tra giudicato amministrativo e sopravvenienze (di

fatto e/o di nuovo *ius*). La giurisprudenza amministrativa ha variamente ritenuto che al fine di rispettare una serie di «valori funzionali» del processo (effettività, ragionevole durata, certezza e stabilità dei rapporti giuridici, ecc.), la fase di esecuzione del giudicato amministrativo non può rappresentare un momento idoneo a rimettere in discussione gli aspetti inclusi nell'area coperta dal «giudicato sostanziale», pena la frustrazione dell'aspettativa legittima alla definizione stabile della *res litigiosa*. Poste tali premesse, la Plenaria precisa che le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia dell'Unione Europea (rese sulla base dei rinvii pregiudiziali *ex art. 267 TFUE*) hanno la medesima forza vincolante delle disposizioni interpretate (trattati o diritto europeo derivato), proiettando la propria efficacia ben oltre il giudizio *a quo* fino ad interessare l'interpretazione di qualsiasi altra fattispecie concreta soggetta alla medesima disposizione di rango europeo, rientrando pertanto tra le sopravvenienze di tipo normativo. Nel caso esaminato dal collegio tuttavia, la sentenza interpretativa della Corte di giustizia inerisce ad un aspetto non coperto dai limiti oggettivi del giudicato esistente e, perciò, soggetto ancora al libero esercizio del potere amministrativo. Pertanto, non si realizza nella fattispecie concreta un conflitto tra regole (il giudicato con la sua forza *ex art. 2909 c.c.* e il diritto europeo così come interpretato dalla Corte di giustizia), bensì un diverso fenomeno di successione cronologica di precetti che disciplinano (diversamente) l'azione amministrativa da risolvere in base al più generale principio *tempus regit actum*. *“Dopo aver ribadito nuovamente la non centralità per la fattispecie in esame del problema del giudicato amministrativo contrastante con il diritto europeo, il collegio sottolinea comunque l'esistenza all'interno dell'ordinamento interno di un generale principio che impone in capo al giudice domestico un dovere di evitare la formazione (anche futura) di un giudicato contrastante con disposizioni di diritto sovranazionale vincolanti per lo Stato italiano. La necessità di un'interpretazione giurisdizionale conforme al diritto europeo, alla luce anche della giurisprudenza della Cassazione che inquadra le violazioni del diritto europeo nell'ambito del superamento dei «limiti esterni» alla giurisdizione, viene estesa dall'adunanza plenaria anche alla fase dell'ottemperanza, incaricando il giudice amministrativo di ricavare dalla sentenza da eseguire un effetto conformativo euro-compatibile. Aderendo implicitamente alla tesi del «giudicato a formazione progressiva», senza cioè approfondire problematicamente (come invece aveva richiesto l'ordinanza di rimessione) l'attualità di tale concetto, l'adunanza plenaria conclude che il giudice dell'ottemperanza, sfruttando la flessibilità e la dinamicità che — spesso —*

connotano il giudicato amministrativo, possa «integrare» il suo contenuto o specificarne il perimetro di efficacia al fine di evitare la (reale o potenziale) cristallizzazione irreversibile di limiti oggettivi contrastanti con il diritto sovranazionale. Tale esito sembra confermare, implicitamente, la natura «mista» del giudizio di ottemperanza, quale fase processuale non solo di mera esecuzione dei comandi puntuali contenuti nella sentenza di cognizione, ma anche momento di (possibile) completamento cognitorio in relazione agli ambiti non interessati dai limiti oggettivi dell'intervenuto giudicato. In conclusione, l'adunanza plenaria — pur senza affrontare direttamente il problema dal punto di vista dogmatico — sembra riconoscere nel «giudicato a formazione progressiva» un'opportunità in grado di scongiurare le gravose conseguenze (alla luce, anche, degli orientamenti delle sezioni unite in tema di superamento dei «limiti esterni» della giurisdizione) discendenti da un giudicato amministrativo irreversibile e, al contempo, contrastante con il diritto europeo”;

- 1) per un recente precedente difforme della Corte di giustizia dell'Unione Europea, si veda [Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. I, sentenza 4 marzo 2020, C-34/19, Telecom Italia s.p.a.](#) (oggetto della [News US n. 32 del 21 marzo 2020](#)), secondo cui, tra l'altro, *“Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia di un organo giurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione”*. Il collegio ha in particolare ritenuto che il principio dell'autorità della cosa giudicata, per ragioni di stabilità e certezze del diritto nonché di buona amministrazione della giustizia, costituisce principio che è proprio anche dell'ordinamento eurounitario. Con la conseguenza che le statuizioni al riguardo già adottate (e divenute definitive) non potranno più essere rimesse in discussione, ferma restando, in quest'ultimo caso, la possibilità per la parte privata di poter fare nuovamente valere la responsabilità civile dello Stato, imputabile in questo caso ad organi di natura giurisdizionale, per ogni eventuale violazione del diritto dell'Unione. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del collegio:
 - 11) al § f), sull'autonomia processuale degli Stati membri e i suoi limiti (principi di effettività ed equivalenza), ove sono, tra le altre, richiamate e analizzate: [Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18, Lombardi s.r.l.](#) (in *Foro it.*, 2020, IV, 55, con nota di ZAMPETTI, nonché oggetto della [News US n. 102 del 25 settembre 2019](#) ed alla quale si rinvia

per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza); Corte di giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2007, C-119/05, *Lucchini* (in *Foro it.*, 2007, IV, 532, con nota di SCODITTI, in *Rass. trib.*, 2007, 1579, con nota di BIAVATI, in *Dir. e pratica società*, 2007, fasc. 21, 54, con nota di NICODEMO, BIANCHI, in *Guida al dir.*, 2007, fasc. 35, 106, con nota di MERONE, e in *Lavoro giur.*, 2007, 1203, con nota di MORRONE); Corte giustizia dell'Unione Europea, sentenza 30 settembre 2003, C-224/01, *Köbler*; Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione VI, 27 febbraio 2003, C-327/00, *Santex*, in *Foro it.*, 2003, IV, 474, con nota di BARONE A., FERRARI E., in *Urbanistica e appalti*, 2003, 649, con nota di GIOVANNELLI, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2003, 888, con nota di LEONE, BARONE A., FERRARI E.); Corte di giustizia CE, 15 maggio 1986, C-222/84, *Johnston*; *idem*, 25 luglio 1991, C-208/90, *Emmott* (in *Foro it.*, 1993, IV, 324);

- 12) al § g), sempre con riferimento al tema della autonomia processuale degli Stati membri, ove sono tra le altre analizzate: [Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. I, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet](#) (in *Foro it.*, 2018, IV, 424, con nota di FORTUNATO, in www.curia.europa.eu, 2017, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 980, nonché oggetto della [News US, in data 11 gennaio 2018](#)); [Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande camera, 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica](#) (in *Foro it.*, 2016, IV, 325 con nota di SIGISMONDI nonché oggetto della [News US in data 7 aprile 2016](#)); Corte di giustizia dell'Unione Europea, 20 ottobre 2011, [C-396/09](#) (in *Foro it.*, 2011, IV, 537, con nota di D'ALESSANDRO; *Guida al dir.*, 2011, fasc. 45, 94, con nota di LEANDRO; *Fallimento*, 2012, 535, con nota di DE CESARI, in *Riv. dir. soc.*, 2012, 72, con nota di LEANDRO; *Giur. it.*, 2012, 1061, in *Nuovo notiziario giur.*, 2012, 234, con nota di BARBIERI; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2011, 1298; *Giur. comm.*, 2012, II, 573, con nota di MUCCIARELLI; *Giur. costit.*, 2012, 4871, con nota di BIFULCO); Corte di giustizia dell'Unione Europea, 17 marzo 2016, [C-161/15](#) (in *Foro it.*, 2016, IV, 177; *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2016, 1132); Corte di giustizia dell'Unione Europea, 17 dicembre 2015, [C-419/14, WebMindLicenses Kft.](#) (in *Foro it.*, 2016, IV, 75); Corte giustizia CE, 3 settembre 2009, n. [2/08](#) (in *Bollettino trib.*, 2009, 1394, con nota di MARINO; *Rass. trib.*; 2009, 1839, con nota di MICELI; *Guida al dir.*, 2009, fasc. 37, 66, con nota di CASTELLANETA; *Riv. dir. trib.*, 2009, IV, 279, con nota di D'ANGELO; *Riv. dir. proc.*, 2010, 670, con nota di RAITI; *Riv. dir. fin.*, 2009, II, 69, con nota di PIANTAVIGNA; *Riv. dir. trib.*, 2009, IV, 303 (m), con nota di LOMBARDI; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2010, 277, con nota di LO SCHIAVO; *Giur. it.*, 2010, 369 (m), con

nota di POGGIO; *Dir. e pratica trib.*, 2010, II, 781, con nota di FRADEANI; *Europa e dir. privato*, 2010, 293 (m), con nota di GAVA; *Dir. e giur.*, 2010, 461, con nota di COLUSSA; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2010, 657, con nota di STILE; *Riv. dir. trib. internaz.*, 2010, 415 (m), con nota di SALVI);

- 13) al § h), sull'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale a quello europeo, nonché sui rapporti fra funzione nomofilattica delle Corti supreme e diritto europeo;
 - 14) al § i), sul primato del diritto europeo e sulla deroga a tale principio derivante da giudicati nazionali;
 - 15) al § j), sulla responsabilità civile degli stati membri per la violazione del diritto europeo posta in essere da organi giurisdizionali di questi ultimi;
- m) in senso difforme dalla sentenza in rassegna si veda anche, con specifico riferimento all'autonomia procedurale degli Stati membri e ai limiti di carattere inderogabile, [Corte di giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad Italia s.p.a.](#) (in *Foro it.*, 2022, IV, 90; oggetto della [News US, n. 10 del 18 gennaio 2022](#), cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *"L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro"*. In particolare, alla citata News si rinvia per l'esame delle argomentazioni sviluppate dal collegio (spec. § d), il quale ritiene che:

- m1) è perfettamente ammissibile che lo Stato membro interessato *"conferisca al supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato la competenza a pronunciarsi in ultima istanza, tanto in fatto quanto in diritto, sulla controversia di cui trattasi e di impedire, di conseguenza, che quest'ultima possa ancora essere esaminata nel merito nell'ambito di un ricorso per cassazione dinanzi all'organo giurisdizionale supremo dello stesso Stato"*;

- m2) *“Ne consegue che, a condizione che sia accertata l’esistenza di un rimedio giurisdizionale come quello descritto nel punto precedente, una norma di diritto interno quale l’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, nell’interpretazione che dello stesso ha dato la sentenza n. 6/2018, non pregiudica neppure il principio di effettività e non rivela alcun elemento da cui risulti la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE”;*
- m3) *l’art. 4, par. 3, TUE, d’altra parte, non può essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri a istituire nuovi rimedi giurisdizionali;*
- n) *Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32623 (in Foro it., 2019, I, 2122 con nota di CONDORELLI cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui, tra l’altro, “La disciplina nazionale del ricorso ai sensi dell’art. 111, 8° comma, Cost. e degli art. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., interpretata nel senso che non sono riconducibili al novero dei motivi inerenti la giurisdizione le eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea ed il mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, è compatibile con i principî enunciati dall’ordinamento convenzionale ed eurounitario”. Osserva, sul punto, CONDORELLI, cit., che la previsione di un numero limitato di impugnazioni e la possibilità della formazione di un giudicato, anche in contrasto con il diritto dell’Unione europea, risponde al principio di certezza del diritto; la giurisprudenza europea non obbliga gli Stati membri a predisporre mezzi di impugnazione, diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale, per salvaguardare i diritti sanciti dal diritto dell’Unione europea (Corte giust. 13 marzo 2007, causa [C-432/05](#), Unibet, Rep. Foro it. 2007, voce Unione europea, n. 1424), né impone ai giudici nazionali di disapplicare le norme relative alla formazione del giudicato, salvo i casi del tutto eccezionali di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di impossibilità o eccessiva difficoltà nell’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario. L’omissione del rinvio pregiudiziale ex art. 267, 3° comma, Tfeue, da parte del giudice di ultima istanza, al di fuori delle eccezioni poste dalla giurisprudenza Cilfit, dà luogo a una violazione del diritto dell’Unione europea suscettibile di configurare la responsabilità civile dello Stato membro, seppure «solo nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che ha statuito in ultimo grado abbia violato in modo manifesto il diritto vigente». Tale circostanza va valutata alla luce del «grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria, nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale». La violazione dell’obbligo di cui all’art. 267, 3° comma, può altresì essere oggetto di una procedura di infrazione ex art.*

258 Tfu, ed eventualmente dare luogo a una condanna per inadempimento dello Stato membro da parte della Corte di giustizia, ex art. 260, 2° comma, Tfu;

- o) in dottrina si veda G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, 2020, Napoli, II ed., 293 ss., sulla certezza del diritto, il principio del primato del diritto europeo e la intangibilità del giudicato, dove si analizza il caso Lucchini e la giurisprudenza successiva.